PROVINCIA DI TREVISO

Prot. n.30282/2019

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

CONVENZIONE PER MANUTENZIONE DEL VERDE

TRATTO DELLA S.P.34 E DELLA S.P.4

(comprese aree di svincolo tra le provinciali)

Premesso che:

- l'Amministrazione Provinciale di Treviso nel luglio del 2016, in attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.G.R. n.1137 del 23 marzo 2010, ha sottoscritto con Unindustria Treviso (oggi Assindustria VenetoCentro), ed i Comuni di Pieve di Soligo e Sernaglia della Battaglia, un Protocollo d'Intesa per la partecipazione al Progetto **“SMART Oasis”** (smart energy Optimization of Areas and Systems for Industrial Sites) che interessa la zona produttiva ubicata tra i comuni di Pieve di Soligo e Sernaglia della Battaglia. L'iniziativa nasce dalla volontà di avviare un progetto sperimentale su una delle piattaforme produttive strategiche individuate dal PTCP, che miri alla riqualificazione, alla rigenerazione urbana, al miglioramento dell’assetto

infrastrutturale in relazione anche alla mobilità e più in generale il miglioramento delle condizioni ambientali, energetiche e sociali dell'area in rapporto al contesto di appartenenza.

- Considerato che il progetto di cui trattasi è concepito come un contenitore di idee e iniziative da mettere a disposizione sia delle amministrazioni pubbliche che delle aziende, per promuovere la riqualificazione dell'area produttiva e del suo contesto di localizzazione mediante l'individuazione di scelte strategiche che rispondano alle esigenze del territorio, e che possano favorirne la gestione facilitando i rapporti tra enti di vario livello e la collaborazione tra pubblico e privato.
- Considerato che durante le fasi di progetto le Amministrazioni Comunali di Pieve di Soligo e di di Sernaglia della Battaglia, congiuntamente agli imprenditori che operano nell'area in oggetto, hanno manifestato l'esigenza di migliorare il livello del servizio “manutentivo del verde” sui tratti extraurbani delle S.P.4 e S.P.34 che interessano l'area produttiva denominata San Michele e Bati, ritenuti strategici in termini di immagine e di accessibilità al centro di interesse

economico della città e al centro urbano, nell'ottica di accrescere la vocazione non solo produttiva ma anche turistica e culturale del territorio valorizzando l'ambito della zona produttiva sopra citata.

- Considerato inoltre che le Amministrazioni Comunali di Pieve di Soligo e di Sernaglia della Battaglia, a tal fine, si propongono di provvedere, in modo autonomo o tramite soggetto da loro incaricato, alla gestione e manutenzione del verde dei seguenti tratti stradali:
- **S.P. 34 I° tronco "Sinistra Piave"** tratto ricadente nel territorio comunale di Pieve di Soligo, compreso tra il km 12+057 (cuspide dell'aiuola triangolare) ed il km 13+100;
- **S.P. 4 "Di Pedeguarda"** tratto ricadente nel territorio comunale di Pieve di Soligo, compreso tra il km 3+186 (limite centro abitato) e il km 1+870 (confine comunale tra Pieve di Soligo e Sernaglia della Battaglia);
- **S.P. 4 "Di Pedeguarda"** tratto ricadente nel territorio comunale di Sernaglia della Battaglia, compreso tra il km 1+870 (confine intercomunale) ed il km 1+447 (palo di illuminazione pubblica a sud dell'intersezione con via Prà della Fiera);

- gli Enti sottoscrittori della presente convenzione, concordano che la competenza, dei medesimi tratti di strada, permanga in capo alla Provincia in qualità di “Ente Proprietario”, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal vigente Codice della Strada, fatta eccezione per quanto diversamente convenuto nella presente intesa;
- l'Amministrazione Provinciale, valutate le attuali risorse, non potendo assicurare ai Comuni lo standard manutentivo atteso, concorda che siano gli stessi ad assumersi, in modo autonomo o tramite soggetti da loro incaricati, l'onere della manutenzione del verde e di comune accordo gli Enti sottoscrivono la presente convenzione per regolare i reciproci rapporti e impegni.

Visto, dunque, che l'art. 15 della L. 241/90 prevede che le Pubbliche Amministrazioni ed i soggetti interessati ad un procedimento possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra:

- STEFANO MARCON, nato il 14/05/1968 a Castelfranco Veneto (TV), il quale interviene nel presente atto in

legale rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Treviso - con sede in Treviso, Via Cal di Breda n. 116, codice fiscale 80008870265, nella sua veste di Presidente della Provincia di Treviso, da qui innanzi chiamata "Provincia";

e:

- STEFANO SOLDAN, nato il 21/09/1976 a Farra di Soligo (TV), il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Pieve di Soligo – con sede in Pieve di Soligo, Via Ettore Majorana 186, C.F. e P.I. 00445940265, nella sua veste di Sindaco di Pieve di Soligo;

- SONIA FREGOLENT, nata il 23/06/1974 a Conegliano (TV), la quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Sernaglia della Battaglia – con sede in Sernaglia della Battaglia, Piazza Martiri della Libertà 1, C.F. e P.I. 00546910266, nella sua veste di Sindaco di Sernaglia della Battaglia;

d'ora innanzi chiamati “Comuni”, si concorda quanto segue:

ART. 1 TRATTI STRADALI OGGETTO DI CONSEGNA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE

La presente convenzione ha per oggetto la gestione e manutenzione del verde ricadente nei tratti stradali

sotto riportati, ciascun Comune per la propria competenza territoriale:

Tratti stradali ricadenti in Comune di Pieve di Soligo

- **S.P. 34 I° tronco "Sinistra Piave"**
  tratto compreso tra il km 12+057 e il km 13+100;
- **S.P. 4 "Di Pedeguarda"**
  tratto compreso tra il km 3+186 (limite Sud del centro abitato del capoluogo) ed il km 1+870 (confine comunale tra Pieve di Soligo e Sernaglia della Battaglia);

Tratto stradale ricadente in Comune di Sernaglia della Battaglia

- **S.P. 4 "Di Pedeguarda"**
  tratto compreso tra il km 1+870 (confine intercomunale) ed il km 1+447 (palo di illuminazione pubblica a sud dell'intersezione con via Prà della Fiera).

ART. 2 – GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE ONERI A CARICO DEI COMUNI - Con la presente convenzione, la Parti concordano che le aree inerbite o diversamente piantumate, ricadenti nei tratti stradali definiti dall'art. 1, consistenti nelle banchine, nelle scarpate, nei fossati della strada, nelle aiuole spartitraffico, laterali e centrali delle intersezioni, nella vegetazione, sia essa coltivata o spontanea (essenze

erbacee, alberature, cespugli, siepi, ecc.), eventualmente presente nelle fasce di pertinenza, nonché nelle aree racchiuse tra le bretelle di svincolo, appartenenti al demanio dell'ente, passino in gestione e manutenzione ai Comuni con oneri a loro totale carico.

Resta implicito, che i Comuni potranno decidere eventualmente il taglio, potatura o impianto delle essenze, al fine di migliorare l'aspetto paesaggistico del tratto di strada, fermo restando il rilascio del relativo parere a cura degli enti preposti e dell'ufficio tecnico provinciale, nei limiti di quanto disposto dalle norme in materia e dal vigente Codice della Strada, facendosi carico degli eventuali maggiori oneri.

Il servizio prevede inoltre:

- la pulizia delle aree falciate e l'allontanamento, del prodotto vegetale di sfalcio e potatura delle essenze arboree, da fossi, aiuole e scarpate, il mantenimento della pulizia di eventuali griglie, caditoie o bocche di lupo, compresi pozzetti e tubazioni presenti, al fine di preservare la funzionalità degli scoli delle acque meteoriche e la libera circolazione delle acque nei fossati stradali;

- la manutenzione delle piste ciclabili e degli elementi di protezione e separazione delle stesse (barriere, parapetti, cordoli aiuole, ecc.);
- la gestione e manutenzione dei servizi di carattere urbano quali la nettezza urbana, l'innaffiamento, l'illuminazione pubblica.

ART. 3 – AMBITO DI INTERVENTO SUL VERDE STRADALE – La gestione e manutenzione del verde interessando principalmente le fasce di pertinenza stradale, comprende anche il verde ricadente su piste ciclabili e marciapiedi ivi presenti, nonché sulle zone di accesso di strade, comprese le superfici a verde presenti nelle aiuole spartitraffico o di canalizzazione, i passi carrai ricadenti nello spazio compreso tra il ciglio asfalto ed il confine stradale, così come definito dall'art.3 del Codice della Strada. A tal proposito i Comuni assumendosi la responsabilità della gestione e manutenzione del verde, divengono unici responsabili in caso di incidenti causati durante i lavori di manutenzione o in conseguenza della non corretta gestione, sollevando la Provincia da ogni responsabilità in merito.

ART. 4 – ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA - Restano in capo alla Provincia la manutenzione del corpo stradale della provinciale, della segnaletica secondo quanto

previsto dal Codice della Strada (per tratti urbani ed extraurbani), del piano stradale delle rotatorie e intersezioni, di eventuali strutture e giunti, delle opere di protezione del margine della carreggiata, quali barriere e reti.

Fanno inoltre capo alla Provincia, in qualità di Ente Proprietario della strada (ai sensi del C.d.S.), la sorveglianza, il rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla-osta e concessioni sull'intera superficie demaniale dell'infrastruttura, previo interessamento dei Comuni nel caso gli interventi riguardino la parte infrastrutturale gestita dagli stessi, per quanto attribuitogli dalla presente convenzione.

ART. 5 – CONTROLLI E VERIFICHE

Nell’esecuzione degli interventi di manutenzione, i Comuni dovranno adottare tutti i provvedimenti più opportuni affinché non siano arrecati danni alla sede viaria, agli impianti ed alle opere della strada provinciale: il personale tecnico provinciale è tenuto alla verifica e controllo del servizio.

Qualora si verificassero danni a cose o persone, o alle strutture della strada, anche se conseguenti o derivanti dal lavoro della Ditta incaricata dai Comuni per l'espletamento del servizio, i Comuni se ne faranno carico, provvedendo al ripristino o al rimborso,

assumendo la completa responsabilità anche nei confronti di terzi.

Il personale comunale o incaricato, per suo conto, nell'eseguire i lavori in questione, è tenuto ad osservare tutte le possibili cautele per evitare incidenti ed ad attenersi ad eventuali ordini impartiti dal personale provinciale, per quanto di competenza.

La Provincia provvederà, durante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di propria competenza sulla sede stradale, a relazionarsi con il Referente tecnico comunale, affinché le lavorazioni in strada non vadano a interferire fra loro, o diversamente, ne siano informati i responsabili, coordinatori della sicurezza, dei rispettivi cantieri stradali.

I Comuni (o il soggetto al quale decideranno di affidare il servizio) non avranno nessun diritto patrimoniale sulle aree gestite durante il servizio.

Le attività manutentive dovranno essere regolarmente autorizzate da ciascun ente nei limiti di competenza, provvedendo all'emissione della relativa ordinanza, qualora interferiscano direttamente con il traffico stradale; a tal proposito, i Comuni comunicheranno per tempo il calendario di tali lavorazioni al servizio provinciale competente.

Qualora si rilevasse inerzia o inadempienza, da parte dei Comuni, agli obblighi di manutenzione di loro competenza, tali da compromettere la fruibilità della strada, la sicurezza o regolarità della circolazione, la Provincia è tenuta a darne comunicazione agli stessi, i quali si obbligano fin d'ora a provvedervi subito, e comunque non oltre il termine che gli sarà indicato, eliminando gli inconvenienti riscontrati.

Nel caso si rendessero necessari, a seguito di eventi calamitosi o in conseguenza di incidenti stradali, lavori sul verde giudicati dalla Provincia indilazionabili per la sicurezza della viabilità, o per il ripristino del servizio, la Provincia stessa potrà provvedervi d'ufficio dandone, anche successivamente, comunicazione ai Comuni.

ART. 6 DURATA, VARIAZIONI E RECESSO –

La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo recesso da esercitarsi tramite istanza motivata da inviarsi tramite pec alla Provincia di Treviso, con preavviso di almeno sei mesi e previa sottoscrizione di relativo verbale di consegna che accerti la data di subentro.

I Comuni, in caso di presentazione di istanza di recesso, continueranno ad occuparsi per i sei mesi di

preavviso, della manutenzione del verde fino alla formale consegna alla Provincia, con oneri a proprio carico, restando unici responsabili, nel confronto di terzi, dell'erogazione del servizio, secondo le modalità definite dalla presente convenzione.

Le parti si impegnano, almeno tre mesi prima della scadenza naturale del quinquennio, a valutare l’opportunità, in base ai risultati ottenuti, di rinnovare la presente convenzione. In tal caso, se non diversamente disposto con atto scritto, la presente convenzione si intenderà rinnovata per ulteriori cinque anni.

Qualora, in qualsiasi tempo, si rendessero necessari ampliamenti o modifiche della sede stradale nel tratto in oggetto, la Provincia vi provvederà a propria cura e spese o, diversamente, secondo Accordi; la successiva manutenzione del verde sarà concordata tra le parti.

ART. 7 PERFEZIONAMENTO DELL'ATTO - La presente Convenzione preliminarmente alla sottoscrizione dovrà essere approvata dai rispettivi organi deliberativi competenti.

ART. 8 - Per il presente atto si invoca l'esenzione dal bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B) del Decreto del Presidente della Repubblica n.

642 del 26.10.1972 ed ai sensi della Legge n. 210 del 17.05.1985.

Il presente atto, corredato degli allegati sottoelencati, viene sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i., dagli interessati.

Per la PROVINCIA DI TREVISO

Il Presidente Stefano Marcon

(F.to in data 14/5/2019)

Per il COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Il Sindaco Stefano Soldan

(F.to in data 7/5/2019, rif. PEC n.10536)

Per il COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Il Sindaco Sonia Fregolent

(F.to in data 7/5/2019, rif. PEC n.10536)

ALLEGATI:

- Planimetria tratti stradali e aree oggetto di convenzione;

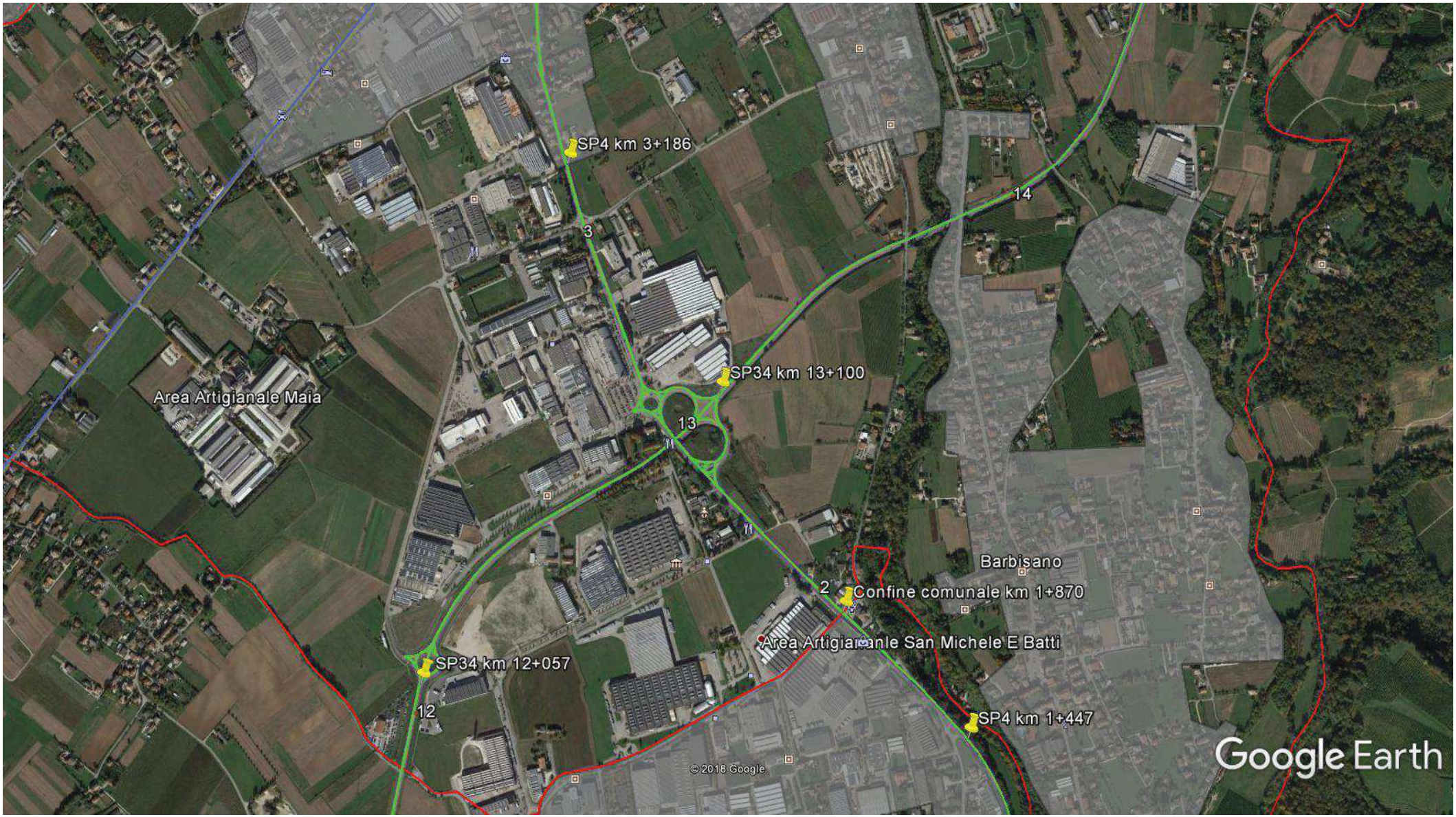

Google Earth

miglia 1
km 2